

UNIONE DEI COMUNI TAVOLIERE MERIDIONALE

Statuto.



Margherita di Savoia (BT)



San Ferdinando di Puglia (BT)



Trinitapoli (BT)

Unione di Comuni **TAVOLIERE MERIDIONALE**

STATUTO

Testo coordinato con le ultime modifiche al 21/08/2009

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Obiettivi prioritari
- Art. 4 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art. 5 Sede, stemma e gonfalone
- Art. 6 Durata
- Art. 7 Recesso

TITOLO II - COMPETENZE

- Art. 8 Oggetto
- Art. 9 Ulteriori trasferimenti di competenze

TITOLO III ORGANI

- Art. 10 Organi
- Art. 11 Composizione del Consiglio
- Art. 12 Competenze
- Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 14 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 15 Elezione del Presidente
- Art. 16 Composizione e nomina della Giunta
- Art. 17 Il Presidente
- Art. 18 Il Vice Presidente
- Art. 19 La Giunta
- Art. 20 Dimissioni della carica di Assessore
- Art. 21 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di presidente
- Art. 22 Normativa applicabile

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 23 Principi generali
- Art. 24 Principi in materia di gestione del personale
- Art. 25 Principi di collaborazione
- Art. 26 Direzione dell'organizzazione
- Art. 27 Segretario dell'Unione

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 28 Principi della partecipazione

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 29 Finanza e fiscalità dell'Unione
- Art. 30 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 31 Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art. 32 Revisione economica e finanziaria
- Art. 33 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 Atti regolamentari
- Art. 35 Sede provvisoria
- Art. 36 Presidente provvisorio
- Art. 37 Segretario provvisorio
- Art. 38 Fondo Spese
- Art. 39 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 40 Proposte di modifica dello Statuto
- Art. 41 Norma finale

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

- 1) L'Unione dei Comuni denominata "Tavoliere Meridionale" - per brevità in seguito definita "Unione" - è costituita volontariamente dai Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.
- 2) Il presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, i compiti, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.
- 3) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 4) L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente Statuto.

Art.2 Finalità

- 1) È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.
- 2) L'Unione secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
- 3) L'Unione dei Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 4) *L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi comunali, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.*
- 5) L'Unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

Art. 3 Obiettivi prioritari

- 1) Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati e la realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
 - b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- 2) esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;
- 3) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- 4) valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico-culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;
- 5) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;
- 6) individuare forme stabili di collaborazione, con altre Unioni o con altri Comuni vicini, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Art. 4 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

- 1) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
- 2) In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
- 3) Gli Organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Art. 5 Sede, stemma e gonfalone

- 1) L'Unione ha sede in uno dei Comuni associati che sarà individuato dal Consiglio della stessa Unione, i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purchè ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
- 2) L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
- 3) La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6 Durata

- 1) L'Unione è a tempo indeterminato.

Art. 7 Recesso

- 1) Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
- 2) Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 3) In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi:
 - a. all'Unione, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti, in base ad apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 - b. ai singoli Comuni che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o da specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o dei singoli servizi.
- 4) In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b).
- 5) *Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.*

TITOLO II - COMPETENZE**Art. 8 Oggetto**

- 1) I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente Statuto, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria e ad essi delegata nonchè la gestione diretta e indiretta dei servizi pubblici.
- 2) È attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati, suddivisi per materie organiche:

- a) Sviluppo e assetto del territorio:
 - 1. Progettazione tecnica ed urbanistica;
 - 2. progettazione e gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete;
 - 3. gestione dei servizi catastali;
 - 4. sviluppo locale;
 - 5. politiche comunitarie;
 - 6. gestione dei servizi a rilevanza industriale e non;
 - 7. protezione civile;
 - 8. servizi ambientali e per il risparmio energetico.
 - b) Attività produttive e di servizio
 - 1. Sportello unico.
 - c) Servizi alle persone:
 - 1. servizi sociali e culturali;
 - 2. sicurezza del lavoro
 - 3. diritto allo studio
 - 4. trasporto locale
 - d) Risorse umane
 - 1. formazione ed aggiornamento del personale dipendente;
 - 2. contrattazione decentrata;
 - 3. nucleo di valutazione;
 - e) Sicurezza e Vigilanza
 - 1. Servizio di vigilanza e polizia locale;
 - f) Risorse finanziarie
 - 1. servizio di riscossione delle entrate.
 - g) Affari Generali
 - 1. gestione di appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più Comuni o dell'Unione;
 - 2. Servizio legale e gestione del contenzioso;
- 3) L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare di lasciare competenze gestionali residuali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salve diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
- 4) I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo art. 9 sono adottati dalle singole Giunte comunali.
- 5) Qualora taluno dei servizi indicati al comma 2) risulti già gestito in associazione con altri Comuni, il suo trasferimento all'Unione potrà avvenire alla scadenza della convenzione, oppure prima in caso di recesso del Comune interessato.
- 6) Nelle Associazioni e/o accordi con altri comuni, nelle materie sopra elencate, ove partecipano i comuni dell'Unione, la rappresentanza è attribuita all'Unione.

Art. 9 Ulteriori trasferimenti di competenze

- 1) Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergono le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizi alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
- 2) A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.

- 3) Il conflitto di competenza, attivo o passivo tra l'Unione ed uno e più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 7.

TITOLO III ORGANI

Art. 10 Organi

- 1) Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

Art.11 Composizione del Consiglio

- 1) Il numero dei membri del Consiglio dell'Unione è di 30 ed è determinato in base alla popolazione complessiva dei Comuni associati, desunta dall'ultimo censimento della popolazione, così suddiviso:
 - a. Margherita di Savoia n. 10
 - b. San Ferdinando di Puglia n. 10
 - c. Trinitapoli n. 10.
- 2) Ciascun Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione col rapporto, di 2/3 per la maggioranza e di 1/3 per la minoranza. I Sindaci dei Comuni associati sono membri di diritto dello stesso Consiglio dell'Unione e concorrono alla copertura dei seggi spettanti a ciascun Comune.
- 3) In caso di adesione all'Unione di nuovi comuni, viene ricalcolata la distribuzione dei seggi garantendo a ciascun Comune almeno tre rappresentanti.
- 4) Possono essere eletti membri del Consiglio dell'Unione anche gli assessori dei Comuni associati, purché non esterni ai rispettivi Consigli comunali.
- 5) Il Consiglio dell'Unione adotta il regolamento interno per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei componenti.
- 6) Ai componenti del Consiglio dell'Unione si applicano le disposizioni del titolo III capo IV del T.U.E.L. n.267/2000.

Art. 12 Competenze

- 1) Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze non incompatibili con il presente Statuto.
- 2) Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
- 3) Il documento programmatico presentato costituisce atto di riferimento con il quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico amministrativa dell'Ente e di verifica periodica della sua attuazione da parte del Presidente o degli Assessori dell'Unione.
- 4) Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.
- 5) Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge, per Statuto o per regolamento gli sono attribuite.

Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
- 2) I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 14 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- 1) Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona, previa procedura di contestazione, con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
- 2) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere

assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

- 3) *La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione, appena divenute efficaci.*

I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000 continuano ad esercitare le funzioni, fino alla nomina dei successori.

Qualora, durante il periodo di prorogatio, dovessero essere dichiarati decaduti per qualunque causa sono sostituiti nelle funzioni dal Commissario Straordinario.

Nel caso di sospensione di un consigliere, ai sensi dell'art.59 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale procede alla sua temporanea sostituzione che terminerà con la cessazione della sospensione.

- 4) Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, al quale il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede con urgenza alla sostituzione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza dei propri membri in seno al Consiglio dell'Unione.
- 5) Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del mandato elettorale, per qualsiasi ragione, confluisce in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza, può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

Art. 15 Elezione del Presidente

- 1) *Le funzioni di Presidente dell'Unione sono svolte a rotazione continua da ognuno dei Sindaci in carica dei Comuni membri, secondo l'ordine decrescente della maggiore popolazione residente. All'entrata in vigore del presente Statuto, in via transitoria, le funzioni di Presidente le svolgerà il Sindaco del Comune di trinitapoli.*
- 2) *La carica di Presidente dell'Unione ha la durata di un anno. Il nuovo Presidente assume le funzioni al termine del mandato del Presidente in carica.*
- 3) *Il Consiglio elegge il Presidente dell'Organo Consiliare a maggioranza assoluta dei componenti in carica. In caso di parità, dopo due votazioni, si procede al ballottaggio e risulta eletto il candidato che, a parità di voti, ha ottenuto alle consultazioni elettorali la cifra individuale più alta. Appena eletto assume la presidenza dell'assemblea. Il Presidente del Consiglio dura in carica tre anni.*

Art. 16 Composizione e nomina della Giunta

- 1) *La Giunta, per consentire la partecipazione paritaria dei rappresentanti di ciascun Comune, è composta fino a nove assessori compreso il Presidente dell'Unione, che la presiede.*
- 2) *Sono componenti di diritto della Giunta, e sono compresi tra i nove assessori, i Sindaci in carica dei Comuni membri.*
- 3) *La Giunta è nominata dal Presidente, su designazione dei Sindaci dei Comuni, fra i membri del Consiglio dell'Unione o dei rispettivi Consigli Comunali o delle rispettive Giunte Comunali. All'atto della nomina della Giunta, il Presidente attribuirà le funzioni di Vice Presidente ad un Sindaco. L'ordine nel provvedimento di nomina determina l'anzianità dell'assessore.*
- 4) *Il Presidente dà comunicazione della nomina della Giunta al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile da tenersi entro 20 giorni dall'assunzione della carica.*

Art. 17 Il Presidente

- 1) Il Presidente svolge le funzioni attribuite al sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 18 Il Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

- 2) *In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate da altro Sindaco o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Assessore Anziano.*

Art. 19 La Giunta

- 1) La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo o svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
- 2) Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
- 3) La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Art. 20 Dimissioni della carica di Assessore

- 1) Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
- 2) Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'Ufficio per altra causa.

Art. 21 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di presidente

- 1) Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, contenente l'indicazione del nuovo presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 2) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3) Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e di Assessore.
- 4) Nei casi previsti dai commi precedenti la Giunta è presieduta dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Unione.

Art. 22 Normativa applicabile

- 1) Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23 Principi generali

- 1) L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, dal presente Statuto e dai contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
- 2) L'Unione dispone di uffici propri o può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 25.

Art. 24 Principi in materia di gestione del personale

- 1) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

- 2) Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 25 Principi di collaborazione

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco da comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione dei Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, può altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
- 3) Il modello d'organizzazione mediante avalimento degli uffici comunali è subordinato ad un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
- 4) L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi o strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 26 Direzione dell'organizzazione

- 1) Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della Giunta, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata è pari al mandato del Presidente che lo ha nominato. Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 27 Segretario dell'Unione

- 1) Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.
- 2) *Nel caso in cui sia nominato fra i Segretari dei Comuni che compongono l'Unione, può essere stipulata apposita convenzione con il Comune, salvo approvazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.*
- 3) Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28 Principi della partecipazione

- 1) L'Unione garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politiche o amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
- 2) L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni o comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
- 3) L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione e fornendo una informazione completa della propria attività.
- 4) Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 29 Finanza e fiscalità dell'Unione

- 1) L'unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2) L'unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

- 3) Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
- 4) Ciascun Comune aderente all'Unione partecipa ai relativi costi in proporzione alla propria popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la determinazione di dette quote di spesa a carico dei Comuni, si tiene conto delle entrate proprie dell'Unione, dei trasferimenti dello Stato o di ogni altro introito il cui ammontare complessivo va detratto proporzionalmente dalle passività da ripartire.
- 5) Per il personale dipendente dai comuni trasferiti, distaccati o comandati all'Unione per il funzionamento dei servizi trasferiti, il costo retributivo, comprensivo dei relativi oneri riflessi, sarà versato alla tesoreria del nuovo ente da parte dei comuni interessati fino a che lo Stato non avrà provveduto a una eventuale redistribuzione dei trasferimenti ordinari e straordinari annuali fra i Comuni e l'Unione.

Art. 30 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi e servizi ed interventi.

Art. 31 Ordinamento contabile e servizio finanziario

- 1) L'ordinamento contabile dell'Unione o, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 32 Revisione economica e finanziaria

- 1) Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.
- 2) Non si procede alla nomina del Collegio di revisione, in caso di affidamento del servizio economico finanziario dell'Unione ad uno dei comuni dell'Unione, previa convenzione. In tale ipotesi la revisione contabile è effettuata dal collegio di revisione del comune.

Art. 33 Affidamento del servizio di tesoreria

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto bancario.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Atti regolamentari

- 1) Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 35 Sede provvisoria

- 1) Fino alla scelta della sede definitiva, la sede dell'Unione resta nel Comune più popoloso dell'Unione in base all'ultimo censimento ISTAT, in appositi locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

Art. 36 Presidente provvisorio

- 1) Fino alla nomina del Presidente dell'Unione, le funzioni dello stesso Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune più popoloso dell'Unione in base all'ultimo censimento ISTAT.
- 2) Il Presidente provvisorio ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro trenta giorni dalla data in cui gli sono

state comunicate le deliberazioni di elezione dei consiglieri dell'Unione da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

Art. 37 Segretario provvisorio

- 1) Fino alla nomina del Segretario dell'Unione le funzioni dello stesso sono svolte dal Segretario del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 38 Fondo Spese

- 1) Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è proporzionale al numero degli abitanti di ogni singolo Comune risultante al 31 dicembre dell'anno precedente alla costituzione dell'Unione. Il Consiglio dell'Unione delibera entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno in corso. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

Art. 39 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

- 1) Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo la diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputata a surrogare le disposizioni normative comunali.
- 2) Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

Art. 40 Proposte di modifica dello Statuto

- 1) Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate senza ritardo ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 41 Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali, in quanto applicabili.
- 2) Copia del presente Statuto è affisso all'albo pretorio dei Comuni dell'Unione per trenta giorni dalla data di stipula dell'atto costitutivo.